

CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DEGLI
ISTITUTI DI VIGILANZA NOTTURNA, DIURNA E CAMPESTRE -

Il giorno 17 Luglio 1958, presso l'Ufficio Prov. del Lavoro e della Massima Occupazione di Modena, alla presenza del Sig. LEONIDA FALGHERA - Segretario Aggiunto dell'Ufficio stesso,

t r a

i Signori: Cav. GIORGIO SORO, SEVERINO CRISTONI e IGINO COLLI, titolari i primi due dell'Istituto Prov.le di Vigilanza Privata, diurna, notturna e campestre di Modena - con sede in Via Canalino, 5 - ed il terzo dello Istituto di Vigilanza Privata, Diurna, notturna e campestre di Modena e Provincia - con sede in Viale Crispi, 14 -, con l'assistenza del Cav. DANTE REBUTTINI, dell'Associazione Commercianti e dell'Avv. ALBERTO PICCHIONI

e

i Signori: NINO BONILAURI, dell'Unione Sindacale Provinciale e GIANCARLO DOTTI, dell'Unione Italiana del Lavoro, in rappresentanza dei dipendenti dei due sopra citati Istituti di Vigilanza Privata, è stato stipulato il presente contratto collettivo provinciale di lavoro da valere per i dipendenti degli Istituti di Vigilanza Notturna, Diurna e Campestre della Provincia di Modena.

ART. 1

Il presente contratto disciplina i rapporti di lavoro del personale dipendente degli Istituti di Vigilanza privata, diurna, notturna e campestre di Modena e Provincia e sostituisce ad ogni effetto ogni precedente contratto od accordo.

ART. 2

L'assunzione in servizio avviene normalmente previo nullaosta della Autorità di P.S. ed è subordinata alla presentazione dei seguenti documenti:

- a) Carta di identità o documento equipollente;
- b) Tessera di iscrizione alle assicurazioni sociali obbligatorie;
- c) Certificato di buona condotta;
- d) Certificato generale del Casellario Giudiziale;
- e) Certificato dei carichi pendenti;
- f) Certificato di cittadinanza italiana;
- g) Titolo di studio;
- h) Congedo militare;
- i) Altri eventuali certificati o attestazioni di lavoro o servizio, nonché quei documenti richiesti dalle disposizioni di Legge sul Collocamento.

ART. 3

All'atto dell'assunzione il datore di lavoro rilascerà al Vigile un documento scritto in duplice copia dal quale dovranno risultare: -

- a) Data di assunzione;
- b) Durata del periodo di prova;
- c) Entità del salario.

La guardia dovrà ritornare al datore di lavoro copia firmata del documento predetto.

ART. 4

La guardia assunta in servizio potrà venir assoggettata ad un periodo di prova della durata massima di 4 (quattro) mesi, durante i quali sarà reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualunque momento, senza preavviso né indennità, competendo al lavoratore solo il pagamento delle giornate di servizio prestate, da corrispondersi in base alla retribuzione pattuita.

Al termine del periodo di prova, se non sopravverranno il licenziamento o le dimissioni, la guardia si intenderà confermata ed in tal caso detto periodo sarà computato agli effetti della determinazione della anzianità di servizio.

ART. 5

Il salario verrà corrisposto in busta paga sulla quale dovrà esser chiaramente specificato il periodo al quale si riferisce l'importo e la misura delle eventuali ore straordinario e ritenute, con distinta specificazione, nonché tutti gli altri elementi che formano la somma globale contenuta nella busta stessa.

Eventuali reclami sulla non rispondenza tra la somma indicata e quella contenuta nella busta paga, nonché sulla validità della moneta dovranno essere avanzati all'atto della consegna.

Il salario dovrà venir corrisposto entro il giorno 4 (quattro) del mese successivo a quello cui si riferisce.

ART. 6

L'armamento e la bicicletta sono a completo carico della Guardia; la divisa, completa di mantello, verrà fornita dal datore di lavoro dietro pagamento mensile.

A compenso delle spese sostenute dal lavoratore per la divisa e per il logorio della bicicletta, verrà corrisposta una indennità mensile di L. 500.

ART. 7

E' in facoltà del datore di lavoro, in caso di gravi e comprovate ragioni personali o familiari della Guardia, di concedere, a richiesta e determinandone la durata, permessi o congedi che verranno detratti dalle ferie o dai riposi settimanali.

ART. 8

Compete al lavoratore un periodo di ferie fissato come segue:

- a) dopo il compimento di un anno di ininterrotto servizio e fino al 7° compiuto, giorni 12;
- b) dal 7° anno di servizio compiuto e fino al 15° compiuto, giorni 15;
- c) dal 15° anno di servizio compiuto, in poi, giorni 18.

Durante il periodo di ferie decorrono a favore del lavoratore le retribuzioni fisse normalmente corrisposte. Compatibilmente con le esigenze delle aziende é in facoltà del datore di lavoro stabilire le ferie da Maggio ad Ottobre, con frazionamento massimo in due periodi ed inizio non di domenica né di giorno festivo, né in quelli precedenti, ad eccezione dei turni iniziatisi il 1° o il 16 di ogni mese.

In caso di licenziamento o di dimissioni spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie quanti saranno i mesi di servizio prestato durante l'anno, anche nel caso di licenziamento in tronco per motivi disciplinari, salvo che i fatti che ne avranno dato origine non si siano verificati prima della maturazione del diritto.

Il datore di lavoro potrà richiamare, prima per ragioni di servizio, il lavoratore dalle ferie prima del loro compimento; resterà in tal caso il diritto al completamento in epoca successiva a quello al rimborso delle spese vive provocate sia dall'anticipato ritorno che dall'eventuale viaggio che ne fosse conseguito.

ART. 9

La retribuzione mensile é fissata in globali lire 24.250.= per le guardie che prestano servizio nella città di Modena ed in L. 23.500 per quelle che prestano servizio in provincia; detto salario verrà corrisposto per un orario giornaliero di 5 ore nella media annuale; ogni ora di lavoro in più delle 5 e sino all'ottava ora compresa verrà retribuita nella misura di L. 168.=; le ore eccedenti le otto verranno considerate straordinarie e retribuite nella misura di citata di L. 168, maggiorata del 20% se nei giorni feriali e del 30% se festivi.

Per il personale addetto a servizi di vigilanza fissa per un solo abbonato o gruppo di abbonati, non comportante opera di perlustrazione promiscua con trasferimenti in varie zone ma pertinente singoli stabilimenti, fabbricati o aziende, la retribuzione verrà totalmente commisurata al salario orario di L. 168 per tutte le ore di servizio giornaliere e sino all'ottava ora compresa; detta retribuzione non dovrà, comunque, essere inferiore alle L. 24.250 per la città e alle L. 23.500 per la Provincia.

ART. 10

Il lavoratore ha diritto ad un riposo settimanale di ore 24 consecutive; detto riposo potrà, se non goduto nel corso della settimana per ragioni eccezionali e di forza maggiore (come malattia, servizi speciali, ecc.) venire recuperato non appena le esigenze del servizio lo permetteranno.

Le festività nazionali e infrasettimanali e le relative retribuzioni sono quelle stabilite dalla Legge. Esse sono: -

- 1 - Il primo giorno dell'anno -
- 2 - Il giorno dell'Epifania (6 Gennaio) -
- 3 - Il giorno della festa di S. Giuseppe (19 Marzo) -
- 4 - Il giorno di lunedì dopo Pasqua -
- 5 - Il giorno dell'Ascensione -
- 6 - Il giorno del Corpus Domini -
- 7 - Il 1° Maggio: festa del lavoro -
- 8 - Il giorno della Festa dei SS. Pietro e Paolo (29 giugno) -
- 9 - Il giorno dell'Assunzione della B.V. Maria (15 Agosto) -
- 10 - Il giorno di Ognissanti (1° Novembre) -
- 11 - Il giorno della Festa dell'Immacolata Concezione (8 Dicembre) -
- 12 - Il giorno di Natale (25 Dicembre) -
- 13 - Il giorno del S. Patrono del luogo -
- 14 - Il giorno 26 Dicembre: S. Stefano -
- 15 - Il giorno della 2 Giugno -
- 16 - Il giorno dell'unità nazionale

ART. 11

Il datore di lavoro é tenuto ad iscrivere i dipendenti presso gli Istituti assicurativi e previdenziali (INAM, INPS e INAIL) alle cui norme ci si richiama per gli eventuali trattamenti di malattia o infortunio.

ART. 12

La chiamata o il richiamo alle armi non risolvono il rapporto di lavoro ed il periodo relativo verrà computato a tutti gli effetti ai fini della anzianità di servizio della Guardia.

ART. 13

Per l'anzianità di servizio maturata a datare dal 1° Luglio 1958 il lavoratore avrà diritto a cinque scatti triennali, ognuno nella misura del 4% da computarsi sulla retribuzione in vigore al momento della maturazione dei singoli scatti.

ART. 14

Il personale dipendente dall'Istituto deve tenere un contegno rispettoso verso i dirigenti dell'Istituto stesso, i superiori, i colleghi e la clientela, dando esempio di ordine, disciplina, correttezza e laboriosità. I dirigenti dell'Istituto useranno da parte loro verso i dipendenti, indistintamente, la considerazione ed il trattamento che essi meritano quali collaboratori del buon andamento dell'Istituto stesso.

Ogni Guardia dovrà presentarsi al lavoro puntualmente e dovrà osservare scrupolosamente la decenza e l'igiene della persona e del vestiario; dovrà rispettare ogni norma per regolare il servizio che potrà essere emanata dall'Istituto, in quanto non contrasti col presente contratto. Una copia di tali norme dovrà essere affissa nei locali dell'Istituto.

Le Guardie dovranno sorvegliare la zona a loro assegnata, in ogni giro di perlustrazione e specialmente nel primo dovranno assicurarsi della perfetta chiusura dei negozi, magazzini e case, visitando internamente quei locali il cui portone fosse aperto ed informare in tal caso il proprietario se facilmente reperibile oppure il capo della zona che provvederà a seconda del caso.

La Guardia che trovasse una persona in flagranza di furto o nella consumazione di qualsiasi altro reato, dovrà provvedere al di lui fermo e consegna immediata all'Arma dei Carabinieri o dell'Ufficio di P.S. più vicino.

Il compito della Guardia adibita alla campagna é quello di fare attiva e diligente sorveglianza alla zona affidata onde prevenire e reprimere eventuali vandalismi alla ville, cascinali, giardini, campi, onde evitare tagli ed asportazioni di piante, fieno e di qualsiasi altro prodotto del suolo. Qualora la Guardia nei giri di vigilanza constatasse tentativi di furto o di qualsiasi altro reato, dovrà, appena cessato il servizio, informare il superiore diretto, che a sua volta e senza indugio ne darà notizia all'Arma dei Carabinieri od all'Ufficio di P.S. competenti per territorio.

Le Guardie sono obbligate a prestare man forte agli agenti di P.S. ed ai Carabinieri e devono quindi mantenere con essi i migliori rapporti.

I graduati sono responsabili del servizio e della disciplina nella zona loro affidata; debbono astenersi dal commettere ingiustizie o soprusi verso gli inferiori, dando a questi l'esempio di puntualità, esattezza e sollecitudine per tutto il servizio; inoltre dovranno curare continua-

la ricerca di nuovi abbonati. La direzione, occorrendo, provvederà alla produzione, mandando persone di sua fiducia in tutti i Comuni appartenenti all'Istituto.

E' rigorosamente proibito alle Guardie portare armi senza la prescritta licenza di Polizia.

ART. 15

Le assenze non giustificate entro le 48 ore dal loro inizio (salvo giustificati casi di impedimento) sono passibili delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 16. Prolungandosi l'assenza arbitraria oltre i 3 giorni lavorativi, il prestatore d'opera sarà considerato dimissionario.

ART. 16

Le mancanze disciplinari compiute dalle Guardie possono essere punite, seconda la gravità, dall'Istituto (previa constatazione), con le seguenti sanzioni: -

- a) Censura verbale o scritta -
- b) Multa che in nessun caso potrà superare l'importo di due ore di retribuzione -
- c) Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo di giorni 2 (due) -
- d) Licenziamento in tronco, con esclusione di qualsiasi preavviso e indennità.

Per quanto riguarda l'applicazione delle sanzioni disciplinari, si avrà norma dal regolamento approvato dalle Autorità di P.S.

ART. 17

Il licenziamento e le dimissioni della guardia che abbia superato il periodo di prova possono aver luogo in ogni tempo e con un preavviso scritto di giorni 15 in mancanza del quale é dovuto, da ambo le parti una indennità pari alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso.

Detto periodo sarà, comunque, valevole ai fini del computo della anzianità di servizio.

ART. 18

Oltre al preavviso di cui all'art. 17 che precede, il lavoratore che abbia compiuto più di un anno di ininterrotto servizio avrà diritto, in caso di licenziamento, da parte del datore di lavoro ed ove non sussistano gli estremi del licenziamento in tronco, ad una indennità corrispondente a 12 giorni dell'ultimo salario, per ogni anno di servizio prestato.

In caso, invece, di dimissioni spetterà al lavoratore una indennità pari al 50% di quella di cui sopra dopo il compimento del secondo anno di servizio e sino al 10° compreso; del 75% tra il 10° ed il 15° e completa, come per il licenziamento, oltre il 15° anno di servizio compiuto.

ART. 19

Ai graduati verrà corrisposta una indennità di grado di L. 1.000.= mensili per i Marescialli; di L. 800 per i Brigadieri e di L. 600 per gli Appuntati.

ART. 20

La gratifica natalizia deve essere corrisposta in base alle disposizioni vigenti per tutte le categorie dei lavoratori del commercio.

ART. 21

Il presente contratto verrà integrato, per quanto possibile, con le norme corrispondenti a quello delle aziende commerciali, tenendo conto delle caratteristiche e necessità particolari del tipo di azienda.

ART. 22

Il presente contratto ha la validità di un anno a far tempo dal 1° Luglio 1958 e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno se non sopravverrà disdetta per iscritto e da darsi entro 3 mesi dalla scadenza.

I maggiori benefici spettanti ai lavoratori per effetto di questo contratto verranno corrisposti con decorrenza 1° Maggio 1958.

Restano salve le condizioni in maggior favore in atto.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Avendo le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori insistito per la introduzione nel settore del sistema della scala mobile, le parti si riservano di riunirsi per esaminare tale problema.

Letto, approvato e sottoscritto.

p. L'ISTITUTO VIGILANZA PRIVATA DIURNA, NOTTURNA E CAMPESTRE DI MODENA

Antonio De Leo
p. L'ISTITUTO VIGILANZA PRIVATA DIURNA, NOTTURNA E CAMPESTRE MODENA E PROV.

Colli Zilio
p. L'ASSOCIAZIONE COMMERCianti

Roberto Dante
p. L'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE

Dei
p. L'UNIONE ITALIANA LAVORATORI

Giuseppe
V° p. L'UFFICIO PROV. DEL LAVORO E DELLA M.O.

